

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.O.P.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

È costituito il “C.R.O.P. Centro di Ricerche Operativo sul Paranormale”, come Associazione non riconosciuta, con sede in Seregno, via Circonvallazione n° 84, Cod.fiscale 91092840155.  
L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2. – SCOPI SOCIALI**

L'Associazione C.R.O.P., che non ha fini di lucro, neanche indiretto, persegue in via esclusiva i seguenti scopi:

- Dare delle risposte a tutti quei fenomeni definiti “paranormali” con l'ausilio della scienza;
- Informare, diffondere e promuovere la cultura a livello locale e internazionale attraverso il web, i libri e altre forme di diffusione di massa (come il cinema, la televisione e la radio);
- Essere un punto di riferimento per tutti coloro i quali volessero sapere di più riguardo certi fenomeni a cui è ancora difficile dare una spiegazione razionale;
- Raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona tali esperienze, dette “paranormali”;
- Promuovere, gestire o partecipare ad iniziative, attività culturali, mostre, conferenze, incontri, viaggi o simili con lo scopo di indagare e studiare i cosiddetti fenomeni “paranormali” e diffondere le nostre conoscenze in merito;
- Creare una rete di collaboratori a livello internazionale, appassionati di paranormale, disposti a collaborare liberamente con noi per perseguire gli scopi sopra citati;
- Collaborare con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopra citati attraverso scambi di articoli, scambio di materiale e informazioni, interviste, organizzazione congiunta di eventi culturali di carattere scientifico;

L'Associazione può compiere tutte queste attività per il proseguimento dei suoi fini. L'associazione C.R.O.P. per il raggiungimento dei suoi fini, può promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, riprese televisive e cinematografiche, proiezioni di film, etc.;
- Attività multimediali: gestione di un portale internet, come forma di divulgazione globale ([www.croponline.org](http://www.croponline.org)).
- Attività editoriale: pubblicazione di eventuali bollettini, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

### **Art. 3. – STATUTO E REGOLAMENTI**

L'Associazione C.R.O.P. è disciplinata dal seguente Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci. Appositi Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, su incarico dell'Assemblea Generale, possono specificare particolari aspetti della vita associativa, sempre nel rispetto dello Statuto.

Lo Statuto ed i Regolamenti sono conservati presso la sede dell'Associazione ed i soci ed i Consiglieri hanno diritto alla loro consultazione. Degli stessi può essere estratta copia fotostatica a spese del richiedente.

## TITOLO II. I SOCI

### **Art. 4. – NOZIONE**

L'Associazione è formata da tutti coloro che l'hanno costituita o che vi abbiano in seguito aderito.

### **Art. 5. – NUOVI SOCI**

All'Associazione possono aderire, oltre ai soci fondatori, tutti coloro, persone fisiche ovvero enti di diritto privato o pubblico, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Presidente, su domanda scritta del richiedente che deve contenere le proprie generalità ed i motivi per cui si vuole aderire.

L'accoglimento della domanda di ammissione comporta l'accettazione per il nuovo socio delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti e delle delibere assembleari. La quota associativa è facoltativa (come donazione), ma si chiede al nuovo socio di offrire le proprie competenze specifiche nell'interesse dell'associazione stessa.

#### **Art. 6. – DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di informazione e di controllo sulla vita sociale. Hanno altresì diritto a consultare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere ed i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, nonché i bilanci.

#### **Art. 7. – DOVERI DEI SOCI**

I soci devono svolgere le loro attività nell'interesse dell'Associazione.

Sono tenuti a rispettare e a far rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere.

I soci si impegnano a collaborare gratuitamente, per il raggiungimento dei fini ultimi dell'Associazione.

Non possono spendere il nome dell'Associazione od impegnare la stessa se non preventivamente autorizzati.

#### **Art. 8. – RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le dimissioni del socio devono essere comunicate in forma scritta al Presidente ed hanno effetto dal suo ricevimento.

Il socio che non ha ottemperato ai suoi doveri può essere escluso dalla Associazione con delibera motivata dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale può deliberare altresì l'esclusione di un socio se ricorrono gravi motivi che possono recare offesa alla reputazione dell'Associazione.

### **TITOLO III – GLI ORGANI**

#### **Art. 9. – INDICAZIONI DEGLI ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- α) l'Assemblea Generale;
- β) il Consiglio Direttivo;
- γ) il Presidente.

Tutti gli organi, nell'esercizio delle loro funzioni, devono rispettare le norme e le finalità della Associazione.

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

### **CAPO I – DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art. 10. – COMPOSIZIONE**

L'Assemblea Generale è l'organo supremo e di confronto dell'Associazione, atto ad assicurare la buona gestione della vita associativa. Le sue delibere impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea Generale possono partecipare tutti i soci. Ogni associazione aderente partecipa con un rappresentante all'uopo designato secondo le proprie regole interne.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, in caso di impedimento a partecipare, esclusivamente da un altro socio.

Alle adunanze dell'Assemblea Generale possono partecipare soggetti terzi, purché siano invitati dal Presidente.

#### **Art. 11. – CONVOCAZIONE**

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli associati tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o con ogni altro mezzo idoneo, contenente l'elenco delle materie da trattare, almeno 2 giorni prima della data prefissata per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata la data della seconda convocazione qualora la prima adunanza non raggiunga il numero legale; tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 3 giorni.

L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci.

#### **Art. 12. – VALIDITÀ E MAGGIORANZE**

In prima convocazione l'Assemblea Generale è valida se vi partecipa la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei partecipanti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello Statuto e per deliberare lo scioglimento è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

#### **Art. 13. – SVOLGIMENTO**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente, o in sua mancanza da un Consigliere o da persona indicata dall'Assemblea, che esercita ogni potere direttivo, controlla la validità delle deleghe e verifica il diritto di partecipazione e di voto dei soci. Il socio che ha un interesse in contrasto con quello della Associazione non può esercitare il diritto di voto.

Il socio che non tiene un comportamento corretto può essere allontanato dal Presidente. Dello svolgimento dell'Assemblea si redige processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato senza formalità dal Presidente.

#### **Art. 14. – COMPETENZA**

L'Assemblea Generale individua gli indirizzi generali dell'Associazione, nomina e revoca il Presidente ed i Consiglieri, delibera sull'ammissione di nuovi soci, sull'esclusione dei soci, approva i bilanci preventivi e consuntivi, decide le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio e quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto. Può delegare al Consiglio Direttivo l'adozione di Regolamenti interni, dettando i criteri generali.

### **CAPO II – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 15. – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri più stretti dell'Associazione e sono nominati dal Presidente. Almeno un membro del Consiglio Direttivo potrà rappresentare l'Amministrazione Comunale, e detto membro può anche non essere un associato. I Consiglieri durano in carica un anno.

#### **Art. 16. – POTERI**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire, nei limiti dello Statuto,
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, compreso l'ordine del giorno,
- c) eseguire le delibere dell'Assemblea,
- d) predisporre i bilanci e la relazione annuale sull'attività svolta.

#### **Art. 17. – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o i suoi membri lo ritengono opportuno. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza.

Di ogni riunione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti.

#### **Art. 18. – DIMISSIONI E REVOCA DEI CONSIGLIERI**

I Consiglieri possono dimettersi mediante comunicazione scritta rivolta al Presidente. Il Consigliere dimissionario conserva la sua carica fino alla nomina del suo sostituto.

L'Assemblea può revocare un Consigliere qualora venga meno all'esercizio delle proprie funzioni e contestualmente nomina il nuovo membro del Consiglio Direttivo che rimane in carica fino alla scadenza dell'anno di cui all'art. 15.

### **CAPO III - DEL PRESIDENTE**

#### **Art. 19. – ELEZIONE, FUNZIONI, DURATA**

Il Presidente è il fondatore dell'Associazione ed assume la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Sotto la propria responsabilità può delegare le sue funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento della stessa.

Stipula le Convenzioni e i contratti ed assume le obbligazioni.

La carica di Presidente ha durata vitalizia ed il termine decorre in seguito a decesso o dimissioni.

#### **Art. 20. – DIMISSIONI E REVOCA**

Il presidente può dimettersi mediante comunicazione scritta rivolta ad ogni membro del Consiglio Direttivo e ai Soci e conserva la sua carica fino alla nomina di un eventuale suo sostituto. In caso contrario, ciò determinerebbe la chiusura dell'Associazione stessa.

Il Presidente può essere aiutato nel suo incarico da un Vice-Presidente (un membro del Direttivo), nominato dal Presidente stesso, che assume i suoi poteri, nel caso di momentaneo impedimento di questi o per delega.

### **TITOLO IV – IL PATRIMONIO E I BILANCI**

#### **Art. 21. – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è composto da eventuali contributi di privati ed enti pubblici, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dalle entrate provenienti da eventuali attività marginali ed occasionali e da ogni altro tipo di entrata.

**Art. 22. – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dopo la liquidazione, è devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe. La scelta in concreto spetta al Direttivo.

**Art. 23. – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo contiene la previsione delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro la fine dell'anno precedente al quale si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve fornire l'indicazione del patrimonio, delle entrate e delle uscite dell'esercizio trascorso e deve essere depositato presso la sede almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea nella quale deve essere approvato per essere consultato.

L'approvazione del bilancio consuntivo avviene entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 24. – UTILI**

L'Associazione non persegue fini di lucro e gli eventuali utili non potranno in nessun caso essere distribuiti tra i soci e saranno a nuovo nell'esercizio successivo per il perseguimento dei fini sociali.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25. – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che sorgeranno all'interno dell'Associazione saranno risolte da un Arbitro designato congiuntamente dai litiganti.

L'Arbitro dovrà essere terzo, equo ed imparziale.

La decisione deve essere comunicata alle parti litiganti ed al Presidente.

**Art. 26. - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni della legge che disciplinano la materia.

**II CONSIGLIO DIRETTIVO**

IL PRESIDENTE  
FONDATORE,  
GIORGIO PASTORE \_\_\_\_\_



DIRETTIVO:  
LUCIA DELL'ORTO \_\_\_\_\_

